



**TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**  
**ORDINANZA**

Nel procedimento cautelare iscritto al **N. R.G. 351-1/2021** e promosso da:

**FORTUNATO GIAN VITO**

Attore ricorrente

Contro

**PRISME SRL**

Convenuta resistente

Il GD

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.4.2021 sulla richiesta cautelare avanzata da FORTUNATO GIAN VITO di sospensione della delibera emessa dall'assemblea dei soci di PRISME srl in data 30.9.2020;

OSSERVA

**1.** Con atto di citazione 28.12.20 l'attore ha impugnato la deliberazione dell'assemblea dei soci di PRISME srl del 30.9.20 con la quale è stata decisa la revoca del Consigliere di Amministrazione con delega sig. Gian Vito Fortunato "per abuso della regola di maggioranza come eccesso di potere per mancanza di interesse <sociale> inoltre priva di giusta causa nonché viziata da finalità ritorsive". L'attore ha chiesto pertanto di dichiarare nulla la predetta delibera o comunque di annullarla e, in via preliminare, di disporre la sospensione dell'efficacia.

**2.** La società convenuta si è ritualmente costituita in causa eccependo, per quanto qui interessa, l'incompetenza del Tribunale per essere competente a decidere sulle domande di merito attoree un collegio arbitrale da nominarsi in conformità alla clausola compromissoria



contenuta nello statuto sociale e avente il seguente tenore: "31.1. Qualsiasi controversia insorga tra i soci ovvero tra questi e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, è devoluta ad un collegio arbitrale, composto di tre arbitri tutti da nominarsi dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, su richiesta fatta dalla parte più diligente. Gli arbitri così nominati designano il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale è presso il domicilio del presidente del collegio medesimo. 31.2. La presente clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. 31.3. Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale. 31.4. Sono devolute ad un collegio arbitrale, secondo quanto sopra previsto, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale".

**3.** All'udienza del 14.4.21, sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 cpc ed è stato trattenuto a decisione riservata il procedimento cautelare relativo alla sospensione della delibera.

**4.** All'esito della deliberazione sommaria tipica della presente fase cautelare, ritiene il GD che l'istanza di sospensione della delibera impugnata debba essere respinta.

**5.** E' pacifico e documentato in atti che lo statuto sociale di Prime srl prevede la clausola compromissoria sopra riportata e la circostanza che nella predetta clausola la nomina del Collegio Arbitrale sia devoluta al Presidente del Tribunale esclude la violazione dell'art. 34 comma 2 del d.lgs 2003 n. 5 che, come è noto, sanziona con la nullità tutte le clausole compromissorie in cui il potere di nomina degli arbitri non viene demandato ad un soggetto estraneo alla società.

La controversia instaurata da parte attrice, poi, ha sicuramente ad oggetto "diritti disponibili relativi al rapporto sociale" come previsto in via generale dall'art. 34 del d. lgs. 2003 n. 7 e, dal tenore letterale della clausola 31, emerge inoltre che la stessa rientra tra quelle che i soci di Prisme srl hanno devoluto alla competenza arbitrale (cfr., in particolare, punto 31.4).

Ciò posto, si osserva che, come è noto, l'art. 35 del d. lgs. cit. afferma la competenza degli arbitri a pronunciare provvedimenti cautelari interlocutori di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata e giurisprudenza e dottrina si sono chieste se, in questi casi, residui per le parti un potere di ricorrere al giudice ordinario per esaminare tempestivamente l'istanza di sospensione della delibera nelle more di costituzione del collegio arbitrale.

Ad avviso del GD la risposta è positiva. Si richiama sul punto l'ordinanza 29.9.2014 del Tribunale di Torino: "Secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, la sospensione cautelare del provvedimento impugnato può essere richiesta al Tribunale secondo le norme ordinarie con



ruolo vicario e suppletivo, tutte le volte in cui, in concreto, gli arbitri non abbiano la possibilità di intervenire efficacemente con l'esercizio del potere cautelare (ad esempio per la mancata instaurazione del procedimento arbitrale o a causa dei tempi tecnici di costituzione dell'organo), al fine di garantire agli interessati la piena e concreta fruizione del diritto di agire in giudizio ex art. 24 della Costituzione (norma di cui l'effettività della tutela cautelare costituisce componente essenziale ed immanente al fine di evitare che la durata del processo si risolva in un danno della parte che ha ragione)".

Nel caso di specie, tuttavia, non vi è prova in atti (e neppure allegazione) che parte attrice abbia attivato il procedimento arbitrale previsto dallo Statuto della società e, di conseguenza, il vuoto di tutela in punto di sospensione degli effetti della delibera impugnata si è verificato e si verifica per fatto riconducibile alla parte stessa.

Tale circostanza non consente dunque al Tribunale di provvedere in proposito atteso che, come sopra delineato, quando – come nel caso – la competenza in punto di nullità/annullamento della delibera assembleare impugnata rientra nella competenza arbitrale, l'intervento del Tribunale si giustifica solo in funzione suppletiva per il tempo necessario alla costituzione e operatività dell'organo arbitrale.

**6.**Atteso quanto sopra esposto, senza necessità di esaminare i profili di merito illustrati dalle parti in quanto assorbiti, la richiesta di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata deve essere respinta.

### **P.Q.M**

**Rigetta** l'istanza di sospensione della efficacia della delibera assembleare approvata il 30 settembre 2020 dall'assemblea dei soci della società Prisme S.r.l;

Torino, 22.4.21

Il GD

Dott.ssa Gabriella Ratti

